



**COMUNE DI ARTOGNE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**DELIBERAZIONE N. 05**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria - prima convocazione

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>BONICELLI Barbara</b>	<b>X</b>	
<b>STERNI Cristian</b>	<b>X</b>	
<b>ARRIGONI Roberto</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>FONTANA Eleonora</b>		<b>X</b>
<b>RAVELLI Lino</b>	<b>X</b>	
<b>RAVELLI Valerio Mario</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI Fabio</b>	<b>X</b>	
<b>COTTI COMETTI Gualtiero</b>	<b>X</b>	
<b>CESARI Gianpietro</b>	<b>X</b>	
<b>GHIRARDELLI Attilio</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Federico</b>	<b>X</b>	
<b>SERIOLI Renzo</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giovanni Stanzione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 5** all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 05 del 29/03/2018

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2018**

**SINDACO:**

Okay, su questa, è come quelle precedenti, per cui, non c'è nessuna modifica di quello che era. Possiamo passare alla votazione o avete...? Passiamo alle votazioni.

Chi vota a favore del Punto 5, alzi la mano. All'unanimità.

Immediata eseguibilità? All'unanimità votano a favore.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione entro i seguenti limiti:

- 1) aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento - riduzione fino allo 0,1 per cento.

Letto l'art. 9 comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ...“Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”...

Osservato che il Comune di Artogne è classificato totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Visto il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come anche modificata dal D.L. 16/2014 ed in particolare:  
- comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- comma 677: il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile
- comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013 che recita "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011."

Considerato che pur mantenendo inalterate le aliquote e le detrazioni rispetto all'anno 2017 si ritiene comunque utile ai fini dell'approvazione del bilancio confermare attraverso il presente atto deliberativo le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018;

Visto l'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" modificato dall' art. 1, comma 37, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha sostituito le parole "e 2017" con le parole "2017 e 2018",

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 in data 06.12.2017, con il quale è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, con il quale è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 12 voti favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno su n.12 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2018 e con decorrenza 01/01/2018, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come per ultimo determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2015:
  - a. aliquota di base: 9 per mille;
  - b. aliquota abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9): 4,0 per mille;
- 2) di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00, così come disciplinato dal Regolamento;
- 3) di dare atto dei pareri espressi in premessa;
- 4) di demandare gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al Regolamento IUC vigente;
- 5) di demandare al Responsabile del servizio TRIBUTI la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di dare esecuzione agli atti di cui al provvedimento approvato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano  
(Arch. Cristian Sterni)

Il Sindaco  
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì, **26 APR 2018**

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)



=====  
La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)